

SUMMARY OF THE PROCEEDINGS/RESOCONTO DEL DIBATTITO

I contributi presenti in questo volume riprendono e approfondiscono i contenuti di un ampio dibattito sviluppatosi nel secondo Seminario internazionale dell'*European Constitutional Law Network*. La Conferenza è stata caratterizzata da un intenso scambio di idee tra mondo politico, accademico e rappresentanti della società civile. La testimonianza migliore dell'interesse con cui è stata accolta l'iniziativa è stata offerta dalla ampia partecipazione di studenti e colleghi di diverse università italiane e straniere.

L'intensità e la vivace dialettica che ha animato i diversi interventi meritano che si dia conto, sia pure brevemente, di alcuni passaggi che sono confluiti soltanto in parte nei testi scritti. La prima sessione, presieduta dal Professor Claudio Rossano, è stata dedicata alla necessità di un *New Approach in the European Constitutional Process* ed è stata introdotta dal professor Antonio Vitorino, Commissario europeo alla Giustizia e agli Affari Interni e membro della Convenzione. Vitorino ha sottolineato l'importanza della sfida che attende i "convenzionali", i quali potranno giovarsi, comunque, di cinquant'anni di successi nel processo di integrazione e della "scoperta" di un metodo, quello della "Convenzione" che ha già dimostrato con la redazione della Carta dei diritti di poter dare buoni frutti. Cruciale si rivelerà soprattutto la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini – in primo luogo, la lotta all'esclusione, alla disoccupazione ed all'insicurezza sociale – particolarmente in vista dell'allargamento dell'Unione.

A suo avviso, un'Europa allargata si può realizzare solo attenendosi ad un meccanismo federale, che richiede una metodologia politica "costituzionale"; altrimenti, saremo condannati ad avere un'Europa allargata in termini puramente retorici, dove si tenderà in generale ad utilizzare un modello "à la carte". Fin da queste prime battute, si è potuto ravvisare come l'intero dibattito, naturalmente, risulti condizionato dal giudizio prognostico circa l'esito dei lavori della Convenzione che non è detto con certezza che dia luogo alla creazione di una vera e propria Carta fondamentale europea.

Pur non essendo ascrivibile alla categoria dei cosiddetti "euroscettici" – come ampiamente dimostra il volume, curato insieme a Gráinne De Búrca, sull'evoluzione del diritto dell'Unione –, il Professor Paul Craig, affrontando un tema particolarmente delicato quale quello del rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali (*European Constitution and National Constitutions: A need for clarification?*), ha tenuto a sottolineare che esso acquisterà definitiva concretezza solo quando una Carta costituzionale europea scritta prenderà effettivamente corpo. Qualunque sia il rapporto in cui verranno ad atteggiarsi il diritto comunitario e gli ordinamenti nazionali, non si potrà non riconoscere anche in futuro la supremazia del diritto sovranazionale. Craig fonda questa sua convinzione su una ragione funzionale basata sull'applicazione uniforme del diritto comunitario all'interno degli Stati membri: non riconoscere questa supremazia significherebbe mettere in discussione la legittimazione democratica della UE che affonda le radici nella decisione dei parlamenti dei singoli Stati membri di entrare a far parte dell'Unione Europea. Quale che sia la futura scelta del Costituente europeo, Craig, conscio delle importanti implicazioni in ambito nazionale

di un'eventuale inserimento nel testo di una norma che sancisca la supremazia del diritto comunitario, ha auspicato, tuttavia, che la decisione sia chiara e netta, onde evitare dubbi tra gli interpreti e nella stessa Corte di Giustizia.

Il successivo intervento del Professor Vincenzo Atripaldi è stato dedicato alla “*Constitutional Homogeneity in the European Union*”. In particolare, sono stati presentati i risultati di un'indagine sul principio di omogeneità costituzionale nella UE pubblicata a cura dello stesso Atripaldi e di Roberto Miccú, in base alla quale si ritiene il principio di omogeneità – soprattutto dopo le più recenti modifiche degli articoli 6-7 TUE e le prospettive del Trattato costituzionale - principio ordinatore e fondante dell'Unione nonché volano e una guida dell'ulteriore processo di integrazione. Sulla scorta delle tradizionali elaborazioni teoriche del concetto (da Schmitt a Smend, da Heller a Fraenkel), l'omogeneità viene intesa sia come premessa e fattore di federalizzazione/costituzionalizzazione, sia come meta finale dell'integrazione europea, ove però sia chiaro che omogeneità non significa in ogni caso uniformità e che va conciliata con il pluralismo delle diversità costitutivo dell'Unione.

A sua volta il Professor Antonio Lòpez Pina, pur concordando con la premessa del postulato della omogeneità costituzionale nell'Unione Europea, ha preso le mosse dalla amara constatazione di come l'egemonia culturale neoliberista abbia consentito di erodere, in ambito comunitario, i diritti sociali sanciti nelle varie Costituzioni nazionali. Come recuperare il terreno perduto? Lungi dal suggerire una riforma dei trattati come mera reazione a tale processo, Lòpez Pina ha stigmatizzato un atteggiamento inerte che si limiti a riaffermare solamente nelle Costituzioni degli Stati membri i diritti sociali, atteggiamento che sarebbe ovviamente reso vano dalla primazia del diritto comunitario. Ciò che, a suo dire, occorre è una riforma dei Trattati ed una lettura della Carta di Nizza orientata verso la ricerca della *eguale libertà per tutti*, muovendo quindi da una concezione della libertà stessa profondamente diversa da quella liberista. Ciò può essere compiutamente realizzato se si incoraggia “la adozione da parte dell'Unione Europea dei *principi costituzionali comuni agli Stati Membri*” come standard di riferimento. Allo stato attuale, tuttavia, in attesa dell'esito dei lavori della Convenzione, un utile strumento per tendere, quantomeno, al raggiungimento dell'ambizioso scopo delineato da Lopez Pina, può essere costituito dall'adozione di parametri ermeneutici da parte della Corte di Giustizia che esaltino la dimensione dei valori e del bene comune europeo che fa da sfondo alla Carta dei diritti approvata a Nizza.

Dal canto suo, il Professor Vilenas Vadapalas dell'Università di Vilnius, particolarmente interessato alle soluzioni che la Convenzione fornirà in punto di concreta strutturazione dell'UE, ha offerto alcuni dati statistici sulla percentuale di legislazione interna che risente dell'*acquis* comunitario (circa il 50%). Anch'egli si è interrogato sul se quello in atto sia effettivamente un “processo costituente”, domandandosi, altresì, quale sarà il valore del documento conclusivo dei lavori della Convenzione, cioè a dire se sarà una Carta costituzionale nel senso tradizionale del termine. Infine, Vadapalas si è mostrato particolarmente attento al tema dell'indipendenza nazionale e della sovranità, stante la travagliata storia del suo Paese, non al punto, però, da risultare dubbioso sull'opportunità che la Lituania entri a far parte dell'Unione Europea.

La seconda sessione, presieduta dal professor Ingolf Pernice, è stata dedicata alla vera e propria *Agenda of the Constitutional Convention*. Il Professor Giuseppe Tesauro, già Avvocato Generale della Corte di Giustizia e attualmente Presidente dell'Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato, ha dedicato il suo intervento al *Legal Status of the Charter of Fundamental Rights*. Prendendo le mosse dallo stato giuridico formale della Carta dei diritti approvata a Nizza, Tesauro, nella consapevolezza di dover necessariamente storicizzare la tematica, ha posto in risalto lo scarso, quasi nullo, rilievo in cui i diritti fondamentali erano e sono tenuti nei diversi Trattati comunitari. Ciò che maggiormente difetta è un'adeguata considerazione della dimensione umana, personale dei diritti in questione, il cui riconoscimento si deve principalmente al Giudice Comunitario particolarmente sensibile alle istanze di tutela di quei valori in cui si sostanzia l'insieme dei diritti fondamentali dell'individuo. Proprio attraverso la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo il tasso di tutela delle situazioni giuridiche soggettive in esame è divenuto progressivamente sempre più soddisfacente.

Resta il problema del valore giuridico-formale da assegnare alla Carta dei diritti, ma Tesauro ha definito sterile la disputa che in dottrina si è sollevata al riguardo. La verità è che la Carta dei diritti non ha valore giuridico in quanto non vuole averlo, atteso che nel mandato conferito ai compilatori della Carta di Nizza non figurava il compito di assegnare tale valore e che, indipendentemente da ogni questione formale, il suo contenuto è già entrato a far parte del patrimonio giuridico comunitario tramite una graduale sacramentalizzazione – merito del Giudice comunitario - di un patrimonio di valori già rinvenibile nel sistema precedente. La Carta dei diritti, invero, già figura oramai frequentemente nei percorsi motivazionali delle conclusioni degli Avvocati Generali e nella giurisprudenza del Tribunale di prima istanza, ed è stata finanche richiamata in una recente pronuncia della Corte Costituzionale italiana, che (sentenza n.135 del 2002) ne ha sottolineato “il carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei”.

A quanti continuano a lamentare un *deficit* di democraticità e di coinvolgimento dei cittadini nell'attuale fase, ha inteso fornire una risposta il Professor Angelo Antonio Cervati (“*Some Remarks on the Consolidation of European Treaties*”) che ha sottolineato come il carattere informale delle procedure con cui la Convenzione opererà potrà consentire la partecipazione ai lavori della medesima di una pluralità di istanze e formazioni sociali. Cervati, pertanto, nutre non poche perplessità sull'eventualità di assegnare ad una assemblea costituente - nel senso della tradizione ereditata dalla storia del costituzionalismo successivo alla Rivoluzione francese - il compito di redigere la futura Carta fondamentale della UE, sottolineando la crisi del sistema partitico come modello di rappresentazione delle istanze dei cittadini. Egli ha invitato a non ripercorrere vecchie strade intrise di dogmatismo e a seguire piuttosto percorsi più dinamici e adeguati alla mutata realtà dei tempi.

Ed è proprio il carattere informale della procedura “convenzionale”, tipico dell'esperienza nordamericana, che consentirà, a suo dire, di colmare quel *gap* tra istituzioni comunitarie e cittadini che costituisce ancora un vero e proprio *vulnus* ad un'idea di Europa che sia davvero di tutti. Nell'ultima parte del suo intervento, dedicato a taluni problemi emergenti dal consolidamento dei Trattati, Cervati ha svolto alcune considerazioni sul dibattuto e controverso tema del valore da assegnare alla Carta dei diritti di Nizza, ritenendo pericoloso un processo di positivizzazione delle situazioni giuridiche soggettive in essa contenute; quest'ultima ipotesi potrebbe ridurre lo spazio di manovra ermeneutica della Corte di Giustizia, frustrando le esigenze di un adeguamento continuo ai valori espressi dal divenire comunitario. Tra gli ambiti tematici su cui il Convegno ha voluto focalizzare l'attenzione, si è voluto inserire quello cruciale della ripartizione di competenze tra Unione,

Stati membri e loro Regioni, utilizzando come filo conduttore l'interpretazione del principio di sussidiarietà.

Pregevole, al riguardo, l'intervento del Professor Antonio D'Atena ("*Subsidiarity and Division of Competencies between European Union, its Member States and their Regions*"), in cui si è sottolineato come il Trattato di Maastricht abbia costituito uno spartiacque in materia. Prima del '92, infatti, il processo di integrazione era dominato da logiche fondamentalmente centralistiche che comportavano lo spostamento di ampie sfere di competenze dagli Stati membri alle Comunità. Orbene, l'introduzione del principio di sussidiarietà ha rappresentato un punto di svolta, cioè a dire l'apertura verso una netta preferenza per gli Stati. Il relatore si è interrogato su cosa abbia dato origine ad un tale mutamento di atteggiamento riguardo al riparto delle competenze. Egli ne ha colto una causa prima, di natura istituzionale, nel fatto che nella fase precedente i processi decisionali erano demandati agli Stati nazionali. La successiva evoluzione, caratterizzata da un ruolo progressivamente maggiore di elementi sovranazionali, ha visto affermarsi attori meno controllabili dai vari paesi membri, primo tra tutti il Parlamento Europeo, spingendo così ad un mutamento di atteggiamento.

Riguardo al principio di sussidiarietà, D'Atena si è chiesto, in primo luogo, se questo possa fungere da efficace difesa delle prerogative statali. Il che equivale a chiedersi se le varie disposizioni adottate possano essere oggetto di ricorsi dinnanzi al Giudice Comunitario. Le perplessità al riguardo sono notevoli, giacché il criterio di preferenza utilizzato, non è rigorosamente misurabile, non è oggettivo. La strada che è stata suggerita è quella che egli ha definito procedimentale, cioè un percorso che contempra un'istruttoria adeguata, una motivazione non rituale, la consultazione dei soggetti interessati. Solo un tale approccio potrebbe consentire un puntuale intervento della Corte di Giustizia, che potrebbe così verificare sia la fondatezza degli elementi assunti a base della decisione, sia la congruenza della decisione riguardo agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.

La concreta possibilità, da saggiarsi in chiave di adeguatezza logico-giuridica, di sottoporre il rispetto delle competenze ad una forma di controllo giurisdizionale preventivo, costituisce uno dei profili più delicati con i quali si sta misurando la Convenzione, e ad essa ha dedicato alcune interessanti considerazioni il Dr. Francesco Maiani. L'alternativa, a tale ultimo riguardo, è rappresentata da una forma di controllo politico ovvero da un meccanismo giurisdizionale preventivo. Quest'ultimo, nelle proposte formulate dal Parlamento Europeo (Relazione Lamassoure), potrebbe essere esercitato o da una Camera specializzata della Corte di Giustizia o da un istituendo Consiglio Costituzionale, composto dal Presidente della Corte e da giudici delle Corti costituzionali degli Stati membri. La previsione di un sistema tutorio di tal fatta, tuttavia, potrebbe costituire un serio ostacolo all'adozione degli atti comunitari, atteso il termine (forse eccessivamente ottimistico e, comunque, difficilmente rispettabile) di trenta giorni in cui la Corte o il Consiglio dovrebbero *ex ante* fornire adeguata risposta all'eventuale questione concernente il rispetto delle competenze (tale soluzione è prospettata nella menzionata Relazione Lamassoure). Per Maiani un'alternativa potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo dell'attuale strumento della sospensione cautelare di cui all'attuale art. 242 TCE: esso può essere conservato senza che vi sia bisogno di affiancarlo o sostituirlo con procedure che, in ultima analisi, non avrebbero altra conseguenza se non quella di appesantire oltremodo i procedimenti di adozione degli atti comunitari.

A questo punto il dibattito si è incentrato sul triangolo istituzionale dell'Unione, sulla necessità di ridisegnare il ruolo, le competenze e le reciproche interrelazioni tra i principali organi comunitari, ben sapendo che tale sforzo si inserisce nel più ampio e delicato tema della forma di governo che la Convenzione intenderà disegnare per l'Unione Europea. Questo tema è stato l'oggetto precipuo dell'intervento al Convegno del Professor Vlad Constantinesco (*"A (new) European Government. The Commission's and the Council's Functions Revisited"*), che si è soffermato ad analizzare il potere esecutivo dell'Unione alla luce della tradizionale concezione della separazione dei poteri. Ebbene, ad una separazione funzionale, non corrisponderebbe una separazione organica, ma ciò che più rileva è che nella considerazione del potere esecutivo in ambito comunitario, si riflettono le posizioni di quanti, e non sono pochi, non riescono a sganciarsi da una costruzione statomorfista della funzione esecutiva europea.

L'interrogativo di fondo attiene alla individuazione dell'istituzione titolare del potere esecutivo: Consiglio o Commissione? In realtà la risposta è condizionata dal quadro politico che inevitabilmente reagirà sulla forma di governo che l'Unione, per il tramite della Convenzione, deciderà di darsi. Constantinesco, ha suggerito di potenziare la sinergia tra Consiglio e Commissione al fine di realizzare quella "Repubblica senza Stato" che è l'Unione Europea, abbandonando i suggerimenti statomorfisti di coloro che auspicano l'elezione di un Presidente che, tra l'altro, non si saprebbe di fronte a quale istituzione sarebbe responsabile. Nella ridefinizione dei contorni della funzione esecutiva europea, Constantinesco ha auspicato, inoltre, che essa assicuri un programma di lavori idoneo a garantire il giusto corso del procedimento legislativo, assolvendo ad obiettivi di rappresentanza esterna in nome dell'Unione ed assicurando, infine, l'esecuzione e l'applicazione delle leggi all'interno degli Stati membri.

Ancor prima, tuttavia, sarebbe opportuno rimeditare il profilo della legittimazione democratica delle suddette Istituzioni, siccome carente e da più parti criticato. Per Constantinesco, il Governo deve decidere ed agire in funzione delle sue competenze e delle aspettative sociali; si deve porre all'esterno come istituzione rappresentativa dell'Unione e, affinché le sue decisioni possano ritenersi effettive, risulterà necessaria una reale legittimazione democratica che possa dar sfogo ad una reale rappresentatività delle istanze sottese ai suoi processi decisionali.

I problemi della democrazia rappresentativa e del potere legislativo a livello europeo hanno costituito l'oggetto dell'intervento del Professor Miccú (*"National Parliaments and European Parliament: Enhancing Democratic Legitimacy in the European Union"*), orientato ad un ripensamento della questione del cd. deficit democratico dell'Unione. Egli si è soffermato sulle ragioni di questo deficit e sulle vie percorribili per la risoluzione del problema. In questa prospettiva Miccú ha sottolineato che il primo passo è rappresentato da una partecipazione del Parlamento Europeo al procedimento legislativo almeno equiparabile a quella del Consiglio. Il Parlamento dell'Unione viene già percepito dalle popolazioni degli Stati membri come un legislatore che si affianca a quelli nazionali (ma si pensi anche – sul versante giurisprudenziale – alla cd. *dottrina Matthews* della Corte di Strasburgo); proprio per questo andrebbe ad esso riconosciuto un più stringente potere di stimolo all'iniziativa legislativa della Commissione (la cd. iniziativa dell'iniziativa), che potrebbe alimentare il ruolo fedratore del PE come espressione della "autoidentificazione politica" dei popoli europei.

Peraltro la parlamentarizzazione non può dirsi sufficientemente garantita – in una alternativa secca - dalla sola assemblea di Strasburgo o da quelle nazionali. L'idea che trova ormai spazio, non solo in dottrina ma anche nelle posizioni delle istituzioni comunitarie, è che la parlamentarizzazione dell'Unione non può essere assicurata né dal solo Parlamento europeo né dai soli Parlamenti nazionali. Il consesso dei popoli europei “costituzionalizzato” nel TUE necessita di una legittimazione autonoma legata alla sua base negoziale, e questa non può venire principalmente dalla somma di diverse e distinte legittimazioni nazionali. D'altro canto, la specifica legittimazione dell'Unione non procede isolatamente da quella delle parti che la compongono, che conservano comunque un «perdurante ruolo vitale». Infatti, benché Amsterdam abbia segnato una tappa importante – sia nell'estensione dei poteri di codecisione del Parlamento europeo, sia nei suoi poteri consultivi, sia, soprattutto, nei suoi poteri di investitura della Commissione e del suo Presidente – il Parlamento europeo non è in grado di “coprire” l'intero arco di competenze esercitate dagli Stati membri “in” Consiglio, in particolare il potere negoziale di revisione costituzionale da essi esercitato.

L'intero e le sue parti hanno bisogno per il loro sostegno e rafforzamento di una reciproca cooperazione istituzionale e procedurale, così che il Parlamento di Strasburgo “completi” i sistemi parlamentari nazionali senza sostituirsi ad essi. Per questo motivo occorre, contemporaneamente, rafforzare presso i parlamenti nazionali le procedure per il controllo dell'attività comunitaria dei rispettivi governi (riserva di esame parlamentare, controlli sulla fase ascendente e discendente della produzione normativa comunitaria).

In relazione ai problemi posti dalla coincidenza tra la riforma “costituzionale” dell'Unione e l'allargamento verso i paesi dell'Est europeo, il Professor Jiri Zemanek, dell'Università di Praga, ha illustrato le profonde differenze che intercorrono tra la Repubblica Ceca e gli Stati già facenti parte dell'Unione Europea: arretratezza economica, scarsa esperienza istituzionale, insufficiente decentramento amministrativo interno. Proprio queste non lievi difficoltà in cui la nazione Ceca, come anche altri candidati, versa ha indotto più d'uno a ritenere che il processo di integrazione potrebbe rivelarsi meno facile di quanto si sarebbe potuto sperare. Zemanek si è però mostrato certo del fatto che il suo Paese sarà in grado di affrontare le riforme necessarie al processo di integrazione auspicando, peraltro, che la Convenzione possa esercitare un proficuo ruolo equilibratore tra le esigenze dei Paesi più poveri e quelli le cui economie godono di migliore salute.

La Tavola rotonda finale, dedicata al *Future of the European Constitution*, è stata introdotta da alcune considerazioni del professor Pernice e del professor Miccú, ed è stata coordinata e sapientemente “commentata” dal professor Antonio Tizzano (attualmente Avvocato Generale della Corte di Giustizia). Roberto Miccú ha evidenziato come tanto i lavori della prima Convenzione sulla Carta dei diritti quanto quelli della Convenzione di Bruxelles siano impregnati di quella logica finzionalistica che ha caratterizzato il costituzionalismo comunitario fin dai suoi esordi: la prima Convenzione ha lavorato *come se* stesse scrivendo un *Bill of Rights* destinato ad acquisire natura giuridica; esattamente come la attuale Convenzione sta procedendo *come se* dovesse scrivere un testo costituzionale, una Costituzione, per l'Europa. Attenzione, però - ha ricordato Miccú - che la logica del *come se* ha i suoi limiti e questi sono ormai prossimi dall'essere raggiunti: l'opinione pubblica europea attende dalla Convenzione di Bruxelles risultati chiari e opzioni trasparenti sulle quali esprimersi per rafforzare la legittimazione.

Anche Ingolf Pernice ha insistito sulla necessità di coinvolgere i cittadini nel “processo costituente” e nella revisione dei trattati. Ritornando sul delicato tema del rapporto tra Costituzione europea e normative nazionali e in particolare sulla *primacy* del diritto europeo, Pernice ha suggerito, anche per il futuro, di demandare la questione alla Corte di Giustizia, mostrandosi ottimista sul fatto che la giurisprudenza comunitaria continuerà ad orientarsi nel senso di un ampio riconoscimento della primazia della normativa comunitaria.

L'Onorevole Rocco Buttiglione, Ministro per le Politiche comunitarie, si è chiesto principalmente quale sia il tipo di Europa, la forma che l'Europa dovrà darsi: Stati Uniti d'Europa o Confederazione di stati? Il Ministro ha optato per la prima soluzione di chiara derivazione statunitense, attesa, a suo giudizio, la pregnante considerazione in cui la Costituzione americana mostra di tenere i problemi e le aspettative dei cittadini. Sul versante delle istituzioni comunitarie, Buttiglione, in linea con le idee espresse da Constantinesco, ha suggerito di bilanciare i poteri attualmente attribuiti ed esercitati dalla Commissione e dal Consiglio, per il tramite, ad esempio, di una abolizione o di una sensibile limitazione del diritto di veto.

Il Presidente della Commissione Affari costituzionali del PE, Giorgio Napolitano, ha rilevato come l'istanza tesa a dar vita ad una Carta costituzionale europea, non sia del tutto nuova, essendo ricorrente nella storia del dibattito politico sui temi europei, sin dai tempi di Altiero Spinelli. Anche in vista dell'allargamento dell'Europa appare sempre più necessario un quadro di riferimento comune e regole condivise per vecchi e nuovi Paesi comunitari. Mutuando l'espressione da Jacques Delors, Napolitano ha sottolineato la necessità che comunque l'Europa non avanzi più “mascherata” e che, per quanto forte sia l'esigenza di scrivere un nuovo testo costituzionale, occorre prendere le mosse dai Trattati vigenti. Anche per il Parlamentare Europeo Antonio Tajani il profilo contenutistico della Carta fondamentale europea non può non fondarsi sul consenso e sulle aspettative dei cittadini: solo quelle che Massimo Severo Giannini qualificava funzioni in senso enfatico, quali ad esempio, in ambito comunitario, la pace e la sicurezza tra i paesi appartenenti, dovrebbero essere svolte dalle istituzioni sovranazionali, lasciando il resto alle attribuzioni sovrane degli Stati nazionali.

Da segnalare, per il particolare interesse suscitato e la pregnanza delle osservazioni, l'intervento di Alain Lamassoure, membro autorevole del PE e della Convenzione, il quale si è mostrato convinto della necessità di ripensare e riscrivere l'architettura istituzionale dell'Unione, *in primis* al fine di creare un vero e proprio potere esecutivo europeo, allo stato mancante. Ecco perché sarebbe necessaria una nuova Legge fondamentale che porti il nome di Costituzione e che sia scritta su basi differenti dai Trattati, anche se, ovviamente non si può prescindere dall'elaborazione sin qui avutasi in ambito comunitario (si noti, che nelle due giornate del Convegno, questo convincimento è emerso a più riprese, essendo stato rappresentato in termini pressoché unanimi da tutti gli interventori).

Rome/Berlin, December 2002,

Roberto Miccù, Rome

Ingolf Pernice, Berlin